DELIBERAZIONE 31 OTTOBRE 2012 449/2012/A/EFR

STIPULA DI CONVENZIONE CON LA SOCIETÀ RICERCA SUL SISTEMA ENERGETICO S.P.A.,
PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ A SUPPORTO DELLA VALUTAZIONE E
CERTIFICAZIONE DEI PROGETTI DI RISPARMIO ENERGETICO PRESENTATI
NELL'AMBITO DEL MECCANISMO DEI TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 31 ottobre 2012

VISTI:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto all'accesso ai documenti amministrativi" (di seguito: legge 241/90.) e, in particolare, l'art. 15, rubricato "Accordi tra le pubbliche amministrazioni";
- la legge istitutiva dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 14 novembre 1995, n. 481 e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (di seguito: D.Lgs. 115/08);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (di seguito: D.Lgs. 28/11);
- la deliberazione dell'Autorità 11 gennaio 2006, n. 4/06 (di seguito: deliberazione 4/06), recante "Disposizioni in materia di organizzazione e gestione delle attività di valutazione e certificazione dei risparmi energetici", come successivamente modificata dalla deliberazione 26 maggio 2009, GOP 26/09 (di seguito: deliberazione GOP 26/09),;
- la deliberazione dell'Autorità 7 giugno 2012, 239/2012/A, recante "Disposizioni in materia di organizzazione e gestione delle attività di valutazione e certificazione dei risparmi energetici" (di seguito: deliberazione 239/2012/A/efr);
- la richiesta di collaborazione inviata dall'Autorità alla società Ricerca sul Sistema Energetico S.p.A. del 12 ottobre 2012 (prot. Autorità n. 31858 in pari data);
- la comunicazione della società Ricerca sul Sistema Energetico S.p.A. del 19 ottobre 2012 (prot. di ricezione Autorità n. 33998 del 26 ottobre 2012).

CONSIDERATO CHE:

• l'Autorità, giusta deliberazione 4/06, ha disposto di avvalersi, tramite la stipula di una specifica Convenzione, dell'Ente nazionale per le nuove tecnologie (ENEA) per lo svolgimento di specifiche attività in materia di valutazione e certificazione dei

risparmi energetici conseguiti da progetti presentati nell'ambito del meccanismo dei titoli di efficienza energetica (certificati bianchi) poste istituzionalmente in capo all'Autorità per via di intervenuti provvedimenti governativi;

- la Convenzione, di durata triennale, prevede in particolare lo svolgimento di:
 - attività istruttorie a supporto delle decisioni in merito all'approvazione di proposte di progetto e di programma di misura a consuntivo, ai sensi dell'articolo 6 delle Linee Guida adottate dall'Autorità con deliberazione del 18 settembre 2003, n. 103/03 (di seguito: Linee Guida);
 - attività di verifica tecnica finalizzata alla quantificazione dei risparmi effettivamente conseguiti in applicazione di progetti di cui all'articolo 12 delle Linee guida;
 - attività di controllo, di cui all'articolo 14 delle Linee Guida, volta a verificare la correttezza e la veridicità delle dichiarazioni rese dai titolari di progetto ai fini della certificazione dei relativi risparmi energetici;
- nella medesima Convenzione, altresì, è stato stabilito che gli oneri sostenuti dall'Enea, per lo svolgimento delle attività convenzionalmente stabilite, siano posti a carico del Conto oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica, di cui all'articolo 60 della deliberazione 348/07, nonché del Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale, di cui all'articolo 94 della deliberazione ARG/gas 159/08, secondo termini e modalità previste in Convenzione;
- con la deliberazione GOP 26/09, si è tra l'altro provveduto a posticipare, mediante la stipula di una nuova Convenzione e fermo l'impianto generale della precedente, la data di scadenza delle attività prevedendone la durata fino al 7 luglio 2012.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- l'articolo 29, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 28/11, ha stabilito tra l'altro il passaggio alla società Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. dell'attività di gestione del meccanismo di certificazione relativo ai certificati bianchi, la cui attuazione ed efficacia temporale decorrerà dalla data di adozione dei successivi provvedimenti ministeriali previsti all'articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115;
- nelle more della puntuale definizione del passaggio delle attività di cui al precedente alinea, l'Autorità giusta deliberazione 239/2012/A ha stabilito, tra l'altro, di prorogare fino al 31 dicembre 2012 la durata della Convenzione in essere con l'ENEA al fine di garantire la continuità dello svolgimento delle attività poste in Convenzione;
- che l'attività di valutazione svolta nell'ambito della predetta Convenzione ha accumulato crescenti ritardi;

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

• il meccanismo dei TEE è stato fortemente potenziato con l'approvazione delle nuove Linee Guida, di cui alla deliberazione dell'Autorità 27 ottobre 2011, EEN 9/11; che questo intervento di potenziamento ha comportato l'aumento sia del numero di progetti presentati, sia del numero di soggetti che accedono al sistema e

- che tale crescita potrà essere ulteriormente stimolata anche con nuovi interventi regolatori;
- la valutazione generale e oggettiva delle attività a supporto dell'attività di valutazione e controllo di cui ai precedenti alinea, svolte dall'ENEA nell'ultimo biennio della Convenzione, ha evidenziato che la gestione di tale attività risulta particolarmente onerosa e che la Convenzione con ENEA non consente di gestire con efficacia, efficienza e tempestività il crescente volume di attività di valutazione e di quelle ad essa correlate, necessarie per l'efficace attuazione del meccanismo dei titoli di efficienza energetica;
- è altresì necessario intensificare e rafforzare anche l'attività di controllo, relativa a tutte le tipologie di progetti, volta a verificare la correttezza e la veridicità delle dichiarazioni rese dai titolari degli stessi al fine di conseguire la relativa certificazione.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- l'Autorità nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali, svolge le seguenti funzioni amministrative:
 - adozione di provvedimenti individuali e esercizio di una potestà di accertamento costitutivo;
 - espletamento di funzioni ispettive;
 - esercizio di potestà normative di regolazione generale;
- l'Autorità, per eseguire i propri compiti istituzionali, può anche avvalersi della collaborazione di altre amministrazioni pubbliche;
- la società Ricerca sul Sistema Energetico S.p.A. (di seguito: società RSE), operante nei settori dell'energia, dell'ambiente e delle nuove tecnologie:
 - può essere assimilata alle amministrazioni pubbliche quanto a missione considerato che:
 - (i) persegue finalità di interesse pubblico svolgendo attività di ricerca nel settore elettro-energetico, con particolare riferimento ai progetti strategici nazionali, finanziati con il Fondo per la Ricerca di Sistema;
 - (ii) la sua organizzazione è caratterizzata da influenza pubblica poiché ha un unico socio pubblico (società Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.) che, sua volta, è società con socio unico il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
 - svolge, per l'adempimento dei propri compiti, anche attività congiunte con il sistema della pubblica amministrazione centrale e locale in qualità di partner scientifico e tecnico nella pianificazione e realizzazione di piani energetici, mappature e proiezioni per la progettazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, studi ambientali e realizzazione di modelli per la pianificazione territoriale;
- tra l'Autorità e la società RSE sussiste un reciproco interesse, giuste comunicazioni intercorse, ad addivenire ad una collaborazione nelle more dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 29, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 28/11 finalizzata allo svolgimento delle attività di valutazione e controllo, come in precedenza richiamate, e disciplinate secondo i termini e le modalità indicate nell'allegato "Schema di Convenzione" (*Allegato A*), prevedendo che gli oneri economici sostenuti dalla società RSE siano posti a carico del Conto oneri derivanti da misure

ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica e del Fondo per misure e interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale di cui all'articolo 60, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 28 dicembre 2007, 348/07 e s.m.i. e all'articolo 94, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08, in coerenza con la Convenzione stipulata con l'ENEA;

• l'articolo 15, comma 1, della legge 241/90 prevede la possibilità di stipulare accordi tra amministrazioni pubbliche finalizzati a disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

RITENUTO CHE:

- sia necessario e urgente stante la situazione riscontrata nell'ambito dell'attuale Convenzione con l'ENEA e, in particolare, i ritardi accumulati nell'attività di valutazione e i rischi che tali ritardi comportano per il sistema e tutti i soggetti interessati nelle more dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 29, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 28/11, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 7, commi 2 e 4, del D.Lgs. 115/08, individuare un qualificato soggetto pubblico al fine di potenziare il supporto all'Autorità per lo svolgimento efficace ed efficiente di dette attività e, nello specifico:
 - dell'attività istruttoria a supporto delle decisioni in merito alla valutazione delle proposte di progetto e di programma di misura a consuntivo di cui all'articolo 6 delle Linee Guida;
 - dell'attività di verifica tecnica finalizzata alla quantificazione dei risparmi energetici effettivamente conseguiti in applicazione di progetti di cui all'articolo 12 delle Linee Guida;
 - dell'attività di controllo, di cui all'articolo 14 delle Linee Guida, volta a verificare la correttezza e la veridicità delle dichiarazioni rese dai titolari di progetto ai fini della certificazione dei risparmi energetici;
- le finalità perseguite dalla società RSE, la competenza tecnica del proprio personale, nonché la pregressa collaborazione con l'Autorità sin dall'avvio del meccanismo dei titoli di efficienza energetica nella predisposizione di schede tecniche e nell'analisi tecnologica e di mercato a supporto della valutazione proposte di progetto e di programma di misura a consuntivo, rendono la medesima società RSE soggetto idoneo a prestare la propria collaborazione all'Autorità ai fini dello svolgimento, nelle more dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 29, comma 1, lettera b) del D.lgs.28/11, delle attività richiamate al precedente alinea;
- sia necessario procedere alla formalizzazione del rapporto di collaborazione tra l'Autorità e la società RSE, finalizzato a disciplinare il rapporto di collaborazione per lo svolgimento delle attività di cui sopra, secondo l'impianto convenzionale di cui all'allegato "Schema di Convenzione", prevedendo altresì un mandato, per i profili non regolati, al Direttore Consumatori e Utenti dell'Autorità;
- sia opportuno, stante l'evoluzione del quadro normativo attuale di riferimento, stabilire in 12 mesi la durata del rapporto convenzionale predetto, prevedendo:
 - la facoltà, esercitabile dall'Autorità, di procedere ad un suo rinnovo espresso alla prima scadenza e per una durata temporale definita dall'Autorità in funzione degli scenari effettivi riscontrabili e delle connesse esigenze;

- apposita clausola risolutiva espressa, esercitabile dall'Autorità in qualunque momento, per effetto di intervenute modifiche del quadro normativo e regolatorio, a valutazione esclusiva dell'Autorità;
- sia, altresì, opportuno prevedere:
 - tempistiche delle attività che la società RSE dovrà svolgere nell'ambito convenzionale, compatibili con le scadenze fissate dalle Linee Guida;
 - obblighi di riservatezza per la società RSE relativamente a fatti, informazioni, cognizioni, documenti o oggetti di cui verrà a conoscenza o che le verranno comunicati dall'Autorità o da soggetti terzi, durante lo svolgimento delle attività poste in Convenzione;
- sia necessario porre gli oneri economici, sostenuti e concordati dalla società RSE per lo svolgimento delle attività, a carico del Conto oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica di cui all'articolo 60, comma 1, dell'Allegato A, alla deliberazione 348/07 e del Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale di cui all'articolo 94, comma 1, dell'Allegato A, alla deliberazione ARG/gas 159/08

DELIBERA

- 1. di approvare nelle more dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 29, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 28/11, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 7, comma 2, del D.Lgs. 115/08 e stante l'urgenza derivante dalla situazione riscontrata nell'ambito della Convenzione in essere con l'ENEA la stipula una convenzione, sulla base dello schema di Convenzione allegato alla presente deliberazione (<u>Allegato A</u>), con la società RSE per attivare il supporto all'Autorità per lo svolgimento delle seguenti attività:
 - a) attività istruttoria a supporto delle decisioni dell'Autorità in merito alla valutazione delle proposte di progetto e di programma di misura a consuntivo di cui all'articolo 6 delle Linee Guida;
 - b) attività di verifica tecnica finalizzata alla quantificazione dei risparmi energetici effettivamente conseguiti in applicazione di progetti di cui all'articolo 12 delle Linee Guida;
 - c) attività di controllo di cui all'articolo 14 delle Linee Guida, volta a verificare la correttezza e la veridicità delle dichiarazioni rese dai titolari di progetto ai fini della certificazione dei risparmi energetici;
- 2. di individuare, nel Direttore della Direzione Consumatori e Utenti dell'Autorità, il Responsabile per l'Autorità per l'attuazione della Convenzione di cui al precedente punto 1.;
- 3. di trasmettere il presente provvedimento alla società RSE, alla società Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A., al Ministro dello Sviluppo Economico, delle Infrastrutture e dei Trasporti e al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

4. di pubblicare il presente provvedimento, ad eccezione dell'Allegato A, e la deliberazione 4/06, come risultante dalle modifiche e integrazioni apportate dal presente provvedimento, sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

31 ottobre 2012

PRESIDENTE Guido Bortoni